

STATUTO E REGOLAMENTO
APINDUSTRIA VICENZA

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 "Costituzione dell'Associazione"

1. È corrente l'"APINDUSTRIA VICENZA", Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Vicenza.
2. L'Associazione può aderire ad una o più associazioni di categoria nazionali che abbiano come attività principale la rappresentanza delle piccole e medie imprese, in particolare appartenenti al settore manifatturiero; competente a deliberare l'adesione e la disdetta è l'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. L'Associazione e l'azione dei suoi organi è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo.
4. Eventuali modifiche dello Statuto "APINDUSTRIA VICENZA" devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione."
5. Il Regolamento attuativo di "APINDUSTRIA VICENZA" deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione così come le eventuali successive modifiche.

ART. 2 "Scopi dell'Associazione"

1. Finalità istituzionali di "APINDUSTRIA VICENZA" sono lo sviluppo, la promozione, la rappresentanza, la tutela e la valorizzazione degli interessi morali, sindacali, economici, sociali, ambientali, e di quelli comunque nascenti dall'esercizio delle Piccole e medie imprese o categorie rappresentate.
2. L'Associazione riconosce, promuove e sostiene il decentramento operativo delle proprie iniziative, tramite l'apporto di delegazioni di gruppi di imprenditori associati, organizzati nelle forme previste dal presente Statuto ed operanti, nell'ambito di territori determinati, secondo le direttive generali e sotto il coordinamento degli organi dell'Associazione.
3. L'Associazione riconosce, favorisce e tutela la costituzione di un gruppo di donne imprenditrici e di un gruppo di giovani imprenditori al fine di favorirne la formazione e garantirne la partecipazione alla vita associativa. L'Associazione potrà inoltre promuovere gruppi di interesse la cui costituzione e funzionamento verranno disciplinati dal Regolamento.
4. L'Associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica e indipendente.
5. L'Associazione imposta e svolge la propria attività rivolta al conseguimento degli scopi

statutari e all'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) promozione dello sviluppo della cultura imprenditoriale e del progresso industriale tramite: l'informazione e la consulenza agli associati; l'organizzazione di convegni, incontri, seminari; l'effettuazione di studi e ricerche; l'adozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze, sinergie e solidarietà all'interno del contesto della piccola e media industria anche in tema di bilancio sociale d'impresa, mecenatismo e responsabilità sociale d'impresa; la promozione di azioni tese a qualificare il territorio; l'organizzazione di manifestazioni, azioni di stampa e pubblici dibattiti; lo svolgimento di ogni altra attività o servizio utile al progresso della piccola e media industria in termini di sviluppo compatibile, efficienza, qualità e sicurezza;
- b) rappresentanza delle imprese associate tramite:
 - i. lo sviluppo di rapporti con le Istituzioni, l'opinione pubblica, le realtà associative, sindacali, economiche, le forze politiche e sociali territoriali nazionali ed estere;
 - ii. la costituzione, la partecipazione o la contribuzione ad uffici, organismi, associazioni, società, istituzioni od altri enti, italiani comunitari od esteri;
 - iii. la nomina di propri rappresentanti ed esperti presso Confederazioni, Federazioni o Associazioni a cui l'Associazione riterrà di aderire e presso altri uffici, organismi, commissioni, associazioni, società, istituzioni od altri enti in Italia e all'estero;
- c) tutela dell'attività e degli interessi degli associati tramite: la promozione ed il sostegno a politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali e del lavoro utili a garantire un equilibrato contesto competitivo nazionale, comunitario ed estero alla piccola e media industria; l'assistenza sindacale alle imprese associate anche con la stipula di accordi collettivi di livello aziendale e territoriale nonché con la partecipazione diretta o l'apporto indiretto alle trattative relative ai contratti nazionali di lavoro; lo sviluppo e la promozione di processi di ammodernamento in seno alla Pubblica Amministrazione locale, regionale, nazionale e comunitaria in un'ottica di razionalizzazione dei pubblici servizi e di diminuzione dei costi causati dall'impatto della burocrazia sul sistema produttivo.

ART. 3 "Sede dell'Associazione"

1. L'Associazione ha sede in Vicenza nella via e presso il numero civico fissato nel regolamento attuativo di "APINDUSTRIA VICENZA";
2. L'Associazione può costituire in Italia o all'estero sedi o uffici, sia permanenti che

temporanei, per particolari finalità.

ART. 4 "Unioni di Categoria"

1. L'Associazione riconosce promuove e sostiene la costituzione, tra le aziende associate, di Unioni Provinciali di Categoria Settoriale, che aderiscono e/o danno vita a loro volta ad Unioni di Categoria Regionali e Nazionali.

ART. 5 "Gruppo Giovani Imprenditori e Gruppo Imprenditoria Femminile"

1. L'Associazione riconosce promuove e sostiene la costituzione di un Gruppo Giovani Imprenditori e Gruppo Imprenditoria Femminile.
2. Per la denominazione e la disciplina di tali Gruppi, si fa rinvio al Regolamento.

TITOLO II – DEGLI ASSOCIATI

ART. 6 "Associati"

1. Possono essere associati "APINDUSTRIA VICENZA":
 - a) le piccole e medie imprese produttrici di beni o di servizi aventi lavoratori subordinati alle proprie dipendenze;
 - b) le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, purché non sia rilevabile un contrasto tra la loro ammissione e gli scopi istituzionali dell'"APINDUSTRIA VICENZA";
 - c) le imprese che, anche se prive di lavoratori subordinati alle loro dipendenze, svolgono attività ad alto contenuto tecnologico o professionale, prevalentemente diretta a fornire supporto esterno al processo produttivo;
 - d) i consorzi di produzione di beni o servizi, se costituiti fra imprese aventi i caratteri descritti sub a), b) e c).
 - e) le società cooperative produttrici di beni o di servizi, purché non sia rilevabile un contrasto fra la loro ammissione e gli scopi istituzionali dell'"APINDUSTRIA VICENZA";
 - f) altre imprese od enti che, pur non avendo le caratteristiche sopra elencate, siano ritenute meritevoli di ammissione da parte della Giunta di Presidenza.
2. Possono assumere la condizione di socio sostenitore: le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

3. La disciplina relativa ai soci sostenitori è contenuta nel regolamento attuativo.
4. Imprese, enti ed organizzazioni possono assumere la condizione di socio onorario qualora siano ritenute meritevoli da parte della Giunta di Presidenza.
5. È condizione preferenziale per l'iscrizione all'"APINDUSTRIA VICENZA" che i soggetti descritti nei primi due commi del presente articolo abbiano sede legale, o, comunque, esercitino la propria attività nella provincia di Vicenza.
6. Possono essere altresì associate all'"APINDUSTRIA VICENZA" anche imprese che abbiano sede od esercitino la propria attività in altre Province, purché non sia rilevabile un palese contrasto tra la loro ammissione e gli scopi istituzionali e statuari dell'Associazione.

ART. 7 "Domanda di ammissione"

1. La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere:
 - a) la dichiarazione di aver preso visione del presente Statuto, del regolamento "APINDUSTRIA VICENZA" e di conoscere ed accettare gli obblighi dagli stessi derivanti;
 - b) l'indicazione degli estremi identificanti l'impresa;
 - c) l'indicazione dell'attività esercitata dall'impresa, del numero ed ubicazione delle unità produttive o stabilimenti, nonché l'indicazione del numero di dipendenti;
 - d) l'indicazione e la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore;
 - e) la richiesta di essere iscritto nel registro delle imprese associate tenuto da "APINDUSTRIA VICENZA" e l'espressione di consenso affinché i dati forniti all'Associazione durante il corso del rapporto associativo vengano trattati e comunicati in conformità alle finalità, agli scopi ed alle funzioni dell'Associazione;
 - f) l'assenso ad utilizzare le informazioni fornite ai sensi delle norme sulla tutela della privacy;
 - g) la persona incaricata di rappresentare l'azienda presso l'associazione ai sensi dell'art. 20 comma 1;
 - h) la dichiarazione di impegnarsi a comunicare con tempestività all'Associazione eventuali mutamenti relativi ai precedenti punti b) c) d) f) g).
2. Con la domanda di ammissione il nuovo associato si obbliga a rimanere iscritto all'Associazione per un periodo minimo decorrente dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'Associazione, che coincide con la data di iscrizione, fino al 31/12 dell'anno successivo.

ART. 8 "Ammissione ed Iscrizione"

1. L'Ammissione e l'iscrizione dell'associato è decisa dalla Giunta di Presidenza tramite il meccanismo del silenzio assenso secondo le modalità stabilite nel regolamento attuativo.
2. L'iscrizione ha validità un anno, salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 7, e s'intende tacitamente rinnovata per un altro anno solare, salvo che l'associato abbia comunicato per iscritto le proprie dimissioni. Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso, in difetto l'obbligo contributivo in capo all'azienda permane fino al 31/12 dell'anno successivo.
3. Per la quantificazione del contributo associativo dovuto all'Associazione dai nuovi soci, il primo periodo di iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ammissione e termina al 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo periodo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata accolta la domanda di adesione.
4. Previo parere favorevole della Giunta di Presidenza, sono ammessi per un periodo di tempo limitato ed a condizioni di particolare favore anche "soci in prova". La disciplina di tale categoria di soci, i loro diritti e doveri sono stabiliti dal Regolamento.
5. Aziende ed Enti di cui all'art 6 comma 4 possono assumere lo status di "soci onorari". La disciplina di tale categoria di soci, i loro diritti e doveri sono stabiliti dal Regolamento.

ART. 9 "Diritti degli Associati"

1. L'associato, nel rispetto del presente statuto e del regolamento attuativo, ha diritto di elettorato attivo e passivo in sede di Assemblea ed all'interno degli organi ed organismi associativi alla cui attività è ammesso a partecipare.
2. L'associato ha diritto di informativa relativamente a tutti i servizi forniti dall'Associazione.
3. Tutti gli associati hanno diritto di fruire, a parità di condizioni, dei servizi offerti dall'Associazione.
4. I diritti degli associati e dei soci sostenitori sono condizionati al rispetto dei doveri e degli obblighi scaturenti dall'appartenenza all'Associazione, nonché al regolare pagamento della quota di iscrizione e della contribuzione associativa.
5. I diritti dei soci sostenitori sono stabiliti nel regolamento attuativo.

ART. 10 "Doveri degli Associati"

1. L'associato, in virtù dell'iscrizione, assume i seguenti obblighi e le seguenti obbligazioni:
 - a) attenersi con lealtà e solerzia agli obblighi statutari ed alle direttive e delibere degli organi di "APINDUSTRIA VICENZA" riguardanti la vita associativa;
 - b) rispettare quanto previsto nella carta dei valori (allegato "1");
 - c) osservare, ove applicabili, le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati con l'intervento dell'Associazione, della Confederazione o delle Unioni Nazionali di Categoria;
 - d) fornire all'Associazione tutte le informazioni che dalla stessa vengano legittimamente richieste;
 - e) corrispondere la quota di iscrizione, il contributo associativo annuale e l'eventuale contributo associativo straordinario come stabilito dal Regolamento attuativo.
2. L'obbligazione di corrispondere la contribuzione associativa può essere rateizzata in contributi periodici secondo le scadenze concordate con l'Associazione.
3. La cessazione del rapporto associativo causata da qualunque motivo, diverso dalla cessazione dell'attività esercitata dall'impresa associata, comporta la decadenza dal beneficio del termine eventualmente concesso all'associato in sede di rateizzazione della contribuzione associativa.

ART. 11 "Cessazione del rapporto associativo"

1. La cessazione del rapporto associativo può avvenire per:
 - a) dimissioni;
 - b) perdita dei requisiti statutari richiesti per l'ammissione;
 - c) cessazione dell'attività esercitata;
 - d) esclusione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art.8 per le dimissioni, la cessazione del rapporto associativo per una o più delle cause di cui al precedente comma, non esime l'associato stesso dall'obbligo di contribuzione associativa per il periodo annuale in corso.

ART. 12 "Dimissioni"

1. La facoltà di dimissione può essere esercitata in qualunque tempo.
2. Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo di raccomandata A.R. sottoscritte

dal legale rappresentante pro tempore.

3. Al fine del computo del termine di tre mesi di cui all'art. 8 comma 2, fa fede la data di ricevimento della raccomandata.

ART. 13 "Perdita dei requisiti statutari richiesti per l'ammissione"

1. La perdita dei requisiti statutari richiesti per l'ammissione ai sensi dall'art. 5 del presente Statuto, è deliberata dalla Giunta di Presidenza dopo aver sentito l'associato che tali requisiti si ritiene abbia perso.
2. La delibera che dichiara la perdita dei requisiti per l'ammissione è assunta secondo le modalità previste dal disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del presente Statuto.

ART. 14 "Cessazione dell'attività di impresa"

1. La cessazione dell'attività dell'impresa associata ha effetto, relativamente al rapporto associativo, a far tempo dalla data risultante nei pubblici registri, ed entro il termine di trenta giorni da tale data deve essere comunicata con raccomandata A.R. all'Associazione.
2. La tardiva o mancata comunicazione nei termini della cessazione dell'attività di impresa, comporta per l'associato la decadenza dal beneficio del termine eventualmente concordato in sede di rateizzazione della contribuzione associativa.

ART. 15 "Esclusione"

1. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Collegio dei Probiviri su indicazione della Giunta in seguito al riscontro oggettivo, da effettuarsi in contraddittorio dell'interessato, di fatti che violano gravemente lo spirito associativo, o l'onorabilità della persona o della categoria, oppure in seguito a gravi inadempienze all'obbligo contributivo.
2. L'esclusione dell'impresa associata può altresì essere richiesta da qualunque altro associato tramite comunicazione scritta e motivata, indirizzata al Collegio dei Probiviri.
3. Sulla domanda di esclusione, eventualmente sentito il richiedente in contraddittorio dell'associato nei confronti del quale è richiesta, si pronuncia il Collegio dei Probiviri.

ART. 16 "Sanzioni minori"

1. Se i comportamenti di cui al precedente articolo non sono così gravi da comportare l'esclusione, né sono tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di associato, il Collegio dei Probiviri può discrezionalmente adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori:
 - a) richiamo verbale;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) sospensione dall'elettorato attivo o passivo;
 - d) sospensione o esclusione dalle cariche associative ricoperte;
 - e) sospensione dai servizi gratuiti offerti dall'associazione.
2. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma del presente articolo, producono i loro effetti dalla data in cui viene spedita a mezzo di raccomandata A.R. la comminatoria della sanzione.
3. La comminatoria della sanzione non comporta estinzione del rapporto associativo né esenzione dall'obbligo contributivo.

TITOLO III - "DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE"

ART. 17 "Organi dell'Associazione"

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) il Collegio dei Saggi;
 - g) l'Organo Sindacale.

ART. 18 "Modalità di votazione"

1. In sede di votazione, ogni associato – e per associato si intende l'impresa - ha diritto ad un voto.
2. Se non è diversamente stabilito dal presente Statuto, le votazioni in seno agli organi dell'Associazione avvengono o per alzata di mano, o per alzata di cartoncino colorato appositamente distribuito o per appello nominale, oppure a mezzo di schede segrete.
3. In caso di votazione a mezzo di schede segrete si procederà alla nomina di due scrutatori, in base all'insindacabile decisione di colui che di volta in volta presiede la

riunione dell'organo sociale in questione.

ART. 19 "Deliberazioni"

1. Le deliberazioni degli organi dell'Associazione, diversi dal Presidente, devono essere verbalizzate negli appositi registri vidimati dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto da questi delegato.
2. Se non è diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione, del Consiglio Direttivo dell'Associazione e della Giunta di Presidenza, devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Associazione e dal Direttore dell'Associazione, nella loro rispettiva qualità di Presidente e di Segretario della seduta.
4. Le delibere del Consiglio Direttivo dell'Associazione e della Giunta di Presidenza sono impugnabili innanzi al Collegio dei Probiviri da parte di almeno un quinto degli associati.
5. Le impugnazioni di cui al precedente comma sono indirizzate al Presidente dell'Associazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. o e-mail certificata. Il Presidente convoca il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'impugnazione da parte degli associati.
6. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Saggi e dell'Organo Sindacale devono essere verbalizzate e sottoscritte, con eventuale annotazione dei motivi adottati dai membri dissenzienti.
7. Copie delle delibere degli organi dell'Associazione possono essere rilasciate solamente previa autorizzazione della Giunta di Presidenza scritta in calce alla delibera medesima.
8. Quando per l'emanazione di una delibera di un organo dell'Associazione è previsto il riscontro di fatti da effettuarsi in contraddittorio dell'interessato, il contraddittorio stesso si intende validamente instaurato con l'invito, spedito a mezzo di raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima, a comparire a data ed ora fissa innanzi all'organo deliberante.

ART. 20 "Cariche associative: Decadenza e Sostituzione"

1. Le cariche associative, salvo quanto disposto per l'Organo Sindacale, possono essere ricoperte esclusivamente dai soggetti, il cui nominativo sia stato preventivamente

comunicato per iscritto dalle imprese associate e che non si trovino in una o più delle condizioni di ineleggibilità /incompatibilità previste dal Regolamento.

2. Le cariche associative sono gratuite escluse quelle relative all'Organo Sindacale.
3. Il titolare di una carica associativa rimane in carica per tutta la durata dell'incarico salvo i casi di impedimento, incompatibilità o decadenza più oltre enunciati. Nel caso di dimissioni, esse sono efficaci dal momento in cui sono presentate all'Associazione.
4. Qualora durante l'espletamento del suo mandato il Presidente dell'Associazione sia, per qualsiasi impedimento, comprese le dimissioni, eccetto la revoca disciplinata a parte, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, la stessa viene immediatamente assunta dal Vice Presidente vicario o, se non nominato, dal Vice Presidente più anziano di età il quale si incarica, entro un mese dal comunicato impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso, alla convocazione del Consiglio Direttivo affinché lo stesso provveda a nominare il Collegio dei Saggi; dovrà inoltre provvedere, entro 90 giorni dalla nomina del Collegio dei Saggi, alla convocazione del Consiglio Direttivo per l'individuazione del nuovo candidato Presidente e alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del Presidente. Il nuovo Presidente così eletto resterà in carica sino alla scadenza del mandato originariamente ricoperto dal Presidente sostituito, ma tale mandato non ha alcuna valenza agli effetti di cui all'articolo 36 comma 1 del presente Statuto.
5. Qualora durante l'espletamento del suo mandato un membro della Giunta di Presidenza o un membro elettivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, l'organo di cui è parte deve tempestivamente provvedere alla di lui sostituzione tramite cooptazione da effettuarsi tra gli associati. Per la sostituzione di un membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, esclusi gli ex Presidenti, trova applicazione il successivo comma 6 essendo al riguardo competente a decidere ed operare la sostituzione l'organo o l'organismo associativo di cui è esponente, in sede di Consiglio Direttivo dell'Associazione, il membro di diritto da sostituire.
6. Salvo il disposto dei due precedenti commi del presente articolo, qualora il titolare di una carica associativa sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, gli organi competenti devono tempestivamente provvedere alla di lui sostituzione. La sostituzione deve avvenire entro 90 giorni dal comunicato impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso. Per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione, la carica è temporaneamente ricoperta dal componente più anziano di età dell'organo, il quale assume temporaneamente i diritti e doveri propri del sostituito. La sostituzione del titolare di una carica associativa presidenziale

deve avvenire a mezzo di elezione; la sostituzione del titolare di una carica consiliare avviene a mezzo di cooptazione.

7. Qualora il titolare di una carica associativa sia, per qualsiasi impedimento, temporaneamente impossibilitato a ricoprire la propria carica, tale carica sarà provvisoriamente ricoperta dal Presidente di tale organo o, in mancanza, dal componente più anziano di età dell'organo stesso.
8. L'eventuale candidatura del Presidente Provinciale ad elezioni comunali o di rango superiore ne comporta la decadenza automatica.
9. L'eventuale candidatura alle elezioni comunali dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza non ne comporta la decadenza. Per le altre elezioni di rango superiore la candidatura comporta l'automatica sospensione temporanea dalla carica, con possibilità di reintegro nel caso di mancata elezione e previa delibera del Consiglio Direttivo.
10. Decade automaticamente dalla carica associativa l'associato gravemente moroso, previa diffida ad adempiere da parte del Presidente dell'Associazione. La definizione di grave morosità è demandata al Regolamento.

TITOLO IV - "DELL'ASSEMBLEA"

ART. 21 "Composizione e convocazione"

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli associati ed è organo sovrano dell'Associazione.
2. Non possono intervenire all'Assemblea i soci sostenitori, i soci onorari ed i soci in prova.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da persona da lui designata o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Per Vice Presidente Vicario si intende, in via principale, quello incaricato dal Presidente, in assenza di incarico il più anziano di età.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa conforme delibera motivata della Giunta di Presidenza, fatte salve le eventuali deroghe previste nel presente Statuto.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, o su concorde richiesta di almeno un quinto degli associati, indicante gli argomenti da trattare.
6. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente dell'Associazione per la data indicata dalla Giunta di Presidenza oppure, per le ipotesi di cui al

precedente comma 5, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o dai soggetti richiedenti. La convocazione viene effettuata mediante avviso postale spedito al domicilio di ogni socio almeno dieci giorni prima della riunione o con altra forma idonea di comunicazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere fissata, anche nel medesimo giorno, purché in ora diversa, la seconda convocazione.

7. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo delega scritta ad altro associato, o a persona qualificata componente del Consiglio di Amministrazione o socio dell'azienda stessa. Nessuno può essere portatore di più di una delega.

ART. 22 "Assemblea ordinaria - Funzioni"

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.
2. All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti funzioni:
 - a) nomina del Presidente provinciale individuato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - b) nomina dei membri elettivi del Consiglio Direttivo dell'Associazione da un minimo di sei ad un massimo di dodici;
 - c) nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri e dell'Organo Sindacale;
 - d) approvazione del bilancio.
 - e) L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su quanto riservato alla sua competenza dal presente Statuto e dal regolamento attuativo, e comunque su ogni decisione che venga sottoposta al suo esame da altri organi dell'Associazione.

ART. 23 "Assemblea ordinaria – Quorum costitutivo e deliberativo"

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.
2. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.

ART. 24 "Assemblea Straordinaria - Funzioni"

1. L'Assemblea Straordinaria delibera con competenza esclusiva in ordine alle

modificazioni dello Statuto di "APINDUSTRIA VICENZA".

2. L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre, in seguito ad istanza di almeno un quinto degli associati, su eventuali contrasti insorti in ordine alla approvazione ed alle modificazioni eventualmente apportate al regolamento attuativo di "APINDUSTRIA VICENZA" da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 25 "Assemblea Straordinaria – Quorum costitutivo e deliberativo"

1. In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.
3. Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi richiesti dal successivo art. 48 per i casi ivi previsti.

TITOLO V - "DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE"

ART. 26 "Composizione e durata"

1. Sono membri elettivi del Consiglio Direttivo dell'Associazione quelli nominati dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 22 comma 2 lettera b) del presente Statuto.
2. **Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione:**
 - a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) i componenti della Giunta di Presidenza;
 - c) i Presidenti degli ambiti territoriali decentrati;
 - d) i Presidenti delle categorie settoriali;
 - e) i Presidenti dei Consorzi promossi dall'Associazione, purché imprenditori di aziende associate, aventi carattere di interesse generale così come definiti dal regolamento attuativo;
 - f) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
 - g) il Presidente del Gruppo Imprenditoria Femminile.
3. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione gli ex Presidenti dell'Associazione, purché imprenditori di aziende ancora associate.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni dalla loro elezione e scadono

con l'Assemblea che nomina i membri elettivi del Consiglio Direttivo dell'Associazione per il mandato successivo.

5. Ad ogni componente del Consiglio Direttivo spetta comunque un voto, qualunque sia il titolo, o i titoli che lo legittimano ad essere membro del Consiglio stesso.
6. Al Consiglio Direttivo possono partecipare su invito del Presidente, e senza diritto di voto, soggetti terzi associati e non.

ART. 27 "Convocazione"

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, fatte salve le deroghe previste dal presente Statuto, è convocato dal Presidente dell'Associazione mediante raccomandata A.R., o altro idoneo strumento, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, indicante la data e la sede fissata per la riunione, senza la necessità che sia fissato l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Nei casi d'urgenza il Consiglio Direttivo dell'Associazione è convocato dal Presidente dell'Associazione senza formalità.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. Il Presidente deve provvedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione allorchè ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi membri indicante la data per l'adunanza e l'ordine del giorno. In caso di mancata convocazione nel termine di 20 giorni da parte del Presidente dell'Associazione, la convocazione può essere effettuata in via diretta e congiunta da parte dei richiedenti.
5. Il Consiglio Direttivo è sempre e comunque legittimato a deliberare allorchè siano spontaneamente presenti tutti i suoi membri.
6. Il Consiglio Direttivo per l'indicazione del candidato Presidente, deve essere convocato entro 20 gg. dalla conclusione della ricognizione dei Saggi.

ART. 28 "Funzioni"

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è titolare delle seguenti funzioni:
 - a) individua il candidato Presidente dell'Associazione per sottoporre l'elezione all'Assemblea dei soci, approvandone il documento programmatico;
 - b) nomina i componenti di Giunta proposti dal Presidente;
 - c) approva e modifica il regolamento attuativo di "APINDUSTRIA VICENZA" e degli eventuali regolamenti integrativi;

- d) controlla costantemente l'operato della Giunta di Presidenza e del Presidente dell'Associazione, anche tramite la richiesta di relazioni chiarificatorie;
 - e) nomina i rappresentanti di "APINDUSTRIA VICENZA" presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni, previa proposta della Giunta di Presidenza;
 - f) nomina i componenti del Collegio dei Saggi proposti dalla Giunta;
 - g) nomina i delegati all'assemblea generale della Confederazione e della Federazione regionale;
 - h) determina la quota di iscrizione e i contributi associativi a carico degli associati;
 - i) determina il compenso dei membri effettivi dell'Organo Sindacale;
 - j) approva la bozza di Bilancio predisposta dalla Giunta di Presidenza da presentare all'Assemblea degli Associati;
 - k) individua la società di revisione esterna che dovrà provvedere ad effettuare la *due diligence* relativa all'ultimo bilancio approvato sottoscritto dal Presidente uscente.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera, inoltre, su tutte le questioni riservate alla sua competenza dallo Statuto e dal regolamento di "APINDUSTRIA VICENZA".

ART. 29 "Delega di Funzioni"

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di delegare le proprie funzioni alla Giunta di Presidenza o al Presidente dell'Associazione.
2. La delibera di delega deve essere approvata con la maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.
3. La delega deve specificare la funzione delegata ed i limiti temporali della sua efficacia che non potrà comunque superare la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 30 "Costituzione"

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito allorché sia presente almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 31 "Decadenza dalla carica"

1. Qualora un membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione sia assente a più di tre riunioni consecutive, senza addurre alcun giustificato motivo, il Consiglio stesso può dichiararne la decadenza con deliberazione a scrutinio segreto.

2. Il consigliere cui la delibera si riferisce non può partecipare alla relativa votazione.
3. Si applica il disposto di cui all'art. 20 del presente Statuto.

TITOLO VI - "DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA"

ART. 32 "Composizione e Convocazione"

1. La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente dell'Associazione, da cinque Vice Presidenti e dal Tesoriere, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
2. I membri della Giunta di Presidenza sono prescelti dal Presidente dell'Associazione e nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in ossequio al procedimento risultante dal combinato disposto degli artt. 28 e 37 del presente Statuto. Al Presidente dell'Associazione è data facoltà di revocare il mandato da lui attribuito ai componenti di Giunta e di proporre al Consiglio Direttivo la loro sostituzione. Il Vice Presidente Vicario o in mancanza il più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente dell'Associazione può individuare un proprio vicario tra i membri della Giunta di Presidenza. Il Presidente può inoltre cooptare nella Giunta altri due componenti, senza diritto di voto, scegliendoli tra gli associati.
4. La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza formalità.
5. I componenti della Giunta di Presidenza rimangono in carica per due anni e possono essere rinominati.

ART. 33 "Funzioni"

1. La Giunta di Presidenza è titolare delle seguenti funzioni:
 - a) cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e delle indicazioni emerse in sede di Assemblea dell'Associazione;
 - b) delibera sulla nomina e sulla revoca del Direttore dell'Associazione e del Vice Direttore, su proposta del Presidente;
 - c) propone al Consiglio Direttivo i componenti del Collegio dei Saggi;
 - d) accerta e delibera in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissione dell'associato e periodicamente riferisce al Consiglio Direttivo sulle nuove aziende iscritte, dimesse e cessate;

- e) autorizza il rilascio di copie di delibere assunte da organi dell'Associazione;
 - f) nomina i procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti;
 - g) predispone la bozza di Bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
2. La Giunta di Presidenza delibera inoltre su tutte le altre questioni che siano comunque attribuite alla sua competenza dal presente Statuto o dal regolamento attuativo di "APINDUSTRIA VICENZA".
3. Sono in ogni caso di competenza del Consiglio Direttivo le seguenti operazioni:
- a) Il rilascio di garanzie reali o personali a terzi;
 - b) Le operazioni immobiliari;
 - c) Le acquisizioni o cessioni di partecipazioni;
 - d) Operazioni di acquisto o vendita di beni o servizi per importi superiori ad una soglia definita in Regolamento.

ART. 34 "Costituzione"

1. La Giunta di Presidenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto.

TITOLO VII - "DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE"

ART. 35 "Funzioni"

1. Il Presidente dell'Associazione sovrintende all'andamento generale dell'Associazione, ne coordina l'azione, cura i rapporti con le altre Associazioni provinciali, con la Federazione regionale e con la Confederazione, nonché con soggetti istituzionali, e rappresentanti politici e di altre associazioni. Per le funzioni di rappresentanza può delegare componenti di Giunta o di Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione.
3. Il Presidente dell'Associazione assume la presidenza di tutte le riunioni degli organi alle quali sia chiamato a partecipare dal presente Statuto, e può delegare la stessa a persone da lui indicate. Può inoltre, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento attuativo, attribuire la responsabilità di singole aree a componenti di Giunta da lui scelti. Tali incarichi, revocabili in qualsiasi momento, dovranno essere conferiti per iscritto, resi noti alla Giunta di Presidenza e contenere le modalità dello svolgimento dell'incarico stesso, la sua ampiezza e durata. Spetta al Presidente dell'Associazione esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta e del Consiglio

Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla rispettiva ratifica nella prima riunione dei medesimi.

ART. 36 "Durata in carica"

1. Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo Provinciale. Il mandato del Presidente ha una durata di 4 anni dalla data della sua proclamazione e comunque fino all'elezione del nuovo Presidente. Potrà essere rieletto una sola volta per un altro mandato consecutivo della durata massima di 4 anni. Può essere revocato per gravi motivi dall'Assemblea ordinaria all'uopo convocata con apposita delibera approvata dai 2/3 dei componenti del Consiglio stesso. L'incarico di Presidente non può essere riproposto all'associato che ha già completato due mandati consecutivi prima che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata di un mandato.
2. La scadenza o la revoca del mandato del Presidente dell'Associazione, comporta l'automatica decadenza dalla carica dei membri della Giunta di Presidenza dell'Associazione, salvo, nel caso di scadenza, l'applicazione del disposto di cui all'art. 20 comma 3 del presente Statuto.
3. Nel caso di revoca di cui al comma 1, il componente più anziano del Consiglio Direttivo convoca entro 15 giorni il Consiglio stesso per la nomina del Collegio dei saggi che dovrà espletare la procedura per l'individuazione del nuovo candidato Presidente, secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo. Fino alla nomina del nuovo Presidente il componente più anziano di età del Consiglio Direttivo sarà investito dell'ordinaria amministrazione. Il Presidente che subentra rimane in carica fino alla originaria scadenza del Presidente revocato e potrà essere rieletto per un successivo mandato.

ART. 37 "Procedure di designazione e di elezione"

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve provvedere all'elezione dei tre componenti il Collegio dei Saggi proposto dalla Giunta, novanta giorni prima della data di scadenza del mandato del Presidente dell'Associazione uscente.
2. Il Collegio così nominato provvede, effettuate le più ampie consultazioni, alla individuazione del nominativo da proporre al Consiglio Direttivo per la carica di Presidente dell'Associazione.
3. Il candidato così prescelto si propone al Consiglio Direttivo dell'Associazione, appositamente convocato e, previa esposizione della relazione programmatica,

richiede l'approvazione della relazione e l'investitura quale candidato Presidente. In tale occasione è richiesto che almeno i 2/3 dei Consiglieri presenti votino a favore del candidato alla presidenza.

4. Qualora il candidato non riceva l'investitura per mancanza della maggioranza richiesta, la procedura di designazione avrà nuovamente inizio.
5. Una volta raggiunta la richiesta maggioranza, il candidato viene sottoposto all'Assemblea per la sua elezione. La proclamazione del Presidente dell'Associazione comporta l'automatica e contestuale decadenza del Presidente uscente.
6. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua elezione, il Presidente propone al Consiglio i nominativi dei candidati membri di Giunta chiedendone l'elezione, che dovrà avvenire a maggioranza semplice. Se non viene raggiunta la prescritta maggioranza, il Presidente dovrà proporre al Consiglio una nuova lista di candidati membri di Giunta, senza che questo significhi implicita sfiducia del Presidente o ne comporti la decadenza.

TITOLO VIII - "DEL COLLEGIO DEI SAGGI. DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. DELL'ORGANO SINDACALE"

ART. 38 "Collegio dei Saggi - Composizione e Funzioni"

1. Il Collegio dei Saggi è composto di tre membri eletti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi di cui al precedente art. 37 e scelti tra gli imprenditori di aziende associate da almeno cinque anni.
2. Non possono essere membri del Collegio dei Saggi i candidati alla Presidenza dell'Associazione ed il Presidente uscente dell'Associazione; gli stessi non potranno essere nominati componenti della Giunta di Presidenza.
3. Funzioni del Collegio dei Saggi sono quelle di effettuare le consultazioni precedenti la presentazione della candidatura al Consiglio Direttivo e di individuare e designare, a mezzo di deliberazione, il nominativo del candidato alla Presidenza dell'Associazione da proporre al Consiglio Direttivo.
4. Il mandato del Collegio dei Saggi decorre a far tempo dall'avvenuta accettazione dell'incarico e scade immediatamente a seguito della proclamazione del nuovo Presidente dell'Associazione.
5. Il Collegio dei Saggi è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri.
6. Il Collegio dei Saggi dovrà in ogni caso consultare i Presidenti delle categorie settoriali ed i Presidenti degli ambiti territoriali decentrati. Tale consultazione potrà avvenire

anche a mezzo telefono, fax, e-mail, videoconferenza o altre modalità informatiche.

ART. 39 "Collegio dei Probiviri"

1. Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dell'Associazione in seduta ordinaria e scelti fra gli associati iscritti all'Associazione da più di due anni.
2. La carica di membro del Collegio dei Probiviri ha durata di 4 anni ed è incompatibile con la carica di membro di Giunta o di Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza dei suoi tre membri effettivi.
4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, in base alle norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti di "APINDUSTRIA VICENZA", relativamente alle questioni sottoposte alla sua cognizione in materia di:
 - a) opposizioni proposte da almeno un quinto degli associati avverso le delibere emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o dalla Giunta di Presidenza;
 - b) impugnazioni proposte da non associati in ordine al mancato accoglimento della domanda di ammissione;
 - c) interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei regolamenti di "APINDUSTRIA VICENZA";
 - d) contrasto tra organi dell'Associazione;
 - e) accertamento e deliberazione in ordine all'esclusione ed alla comminatoria di sanzioni in capo agli associati.
5. Per ogni questione sottoposta alla sua attenzione il Collegio determina liberamente di volta in volta la procedura da seguire.

ART. 40 "Organo Sindacale - Composizione e Funzioni"

1. L'Organo Sindacale è costituito o da un solo membro effettivo e uno supplente ovvero da tre membri effettivi e due membri supplenti, secondo quanto è stabilito in occasione della nomina.
2. L'Organo Sindacale è eletto dall'Assemblea dell'Associazione in seduta ordinaria e rimane in carica per 2 anni ed è rieleggibile.
3. Ove l'Organo Sindacale non sia monocratico, l'Assemblea designa il Presidente scegliendolo tra i tre membri effettivi.
4. I membri dell'Organo Sindacale dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Il compenso dell'Organo Sindacale è determinato dal Consiglio Direttivo.

6. Ove l'Organo Sindacale non sia monocratico, lo stesso si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ed è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi membri effettivi.
7. All'Organo Sindacale spetta:
 - a) il controllo della gestione contabile ed amministrativa e del patrimonio dell'Associazione;
 - b) il controllo dell'osservanza della legge, dello Statuto, e dei regolamenti attuativi;
 - c) la redazione della relazione annuale sul Bilancio dell'Associazione.
8. Ogni membro dell'Organo Sindacale ha facoltà di partecipare liberamente alle riunioni dell'Assemblea dell'Associazione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
9. Ogni membro dell'Organo Sindacale ha diritto di prendere visione degli originali delle delibere e dei verbali di riunione degli organi dell'Associazione e di pretendere copia degli stessi senza la necessità di osservare il procedimento di cui all'art. 19 comma 7 del presente Statuto."

TITOLO IX - "DEL DIRETTORE E VICE DIRETTORE"

ART. 41 "Nomina e Funzioni"

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta di Presidenza su indicazione del Presidente; i compiti del Direttore sono quelli previsti dal regolamento.
2. La Giunta potrà nominare un Vice Direttore. Di norma la nomina del Vice Direttore è proposta dal Direttore, ma la Giunta potrà anche agire in via autonoma. Le funzioni da attribuire al Vice Direttore sono previste dal regolamento.

TITOLO X - "DEGLI AMBITI TERRITORIALI DECENTRATI E DELLE CATEGORIE"

ART. 42 "Organizzazione degli ambiti territoriali decentrati"

1. In adempimento al disposto di cui all'art. 2 del presente Statuto, possono essere individuati nell'ambito della provincia di Vicenza, più ambiti territoriali decentrati la cui denominazione è demandata al Regolamento.
2. L'individuazione del numero degli ambiti territoriali decentrati, dei singoli comuni appartenenti a ciascun ambito e della denominazione degli stessi è demandata al Regolamento.

3. All'interno di ciascun ambito territoriale decentrato, l'Associazione riconosce, promuove e tutela la presenza e l'azione di delegazioni di gruppi di imprenditori associati, appartenenti o interessati alla realtà territoriale dell'ambito stesso.
4. Scopi dei gruppi degli ambiti territoriali decentrati sono:
 - a) il miglior raggiungimento degli scopi statuari di "APINDUSTRIA VICENZA" in linea con le direttive formulate dagli organi di cui all'art. 17 lett. a), b) e c) del presente Statuto;
 - b) la promozione dell'associazionismo di "APINDUSTRIA VICENZA" nell'ambito territoriale di riferimento;
 - c) la rappresentanza dell'Associazione nei confronti delle istituzioni locali e delle componenti politiche ed associative dell'ambito territoriale di riferimento, in coordinamento con la Giunta ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - d) il sostegno delle iniziative promosse dall'"APINDUSTRIA VICENZA" ed aventi interesse e rilevanza locale;
 - e) la promozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze, sinergie e solidarietà tra le aziende associate di ciascun ambito territoriale;
 - f) lo sviluppo dell'integrazione tra i vari ambiti territoriali decentrati.

ART. 43 "Organi degli ambiti territoriali decentrati"

1. La disciplina degli organi dell'ambito territoriale decentrato è demandata al Regolamento.

ART. 44 "Organizzazione delle Categorie"

1. In adempimento al disposto di cui all'art. 4 del presente Statuto, è riconosciuta e tutelata l'articolazione organizzativa dell'Associazione in Unioni Provinciali di categorie settoriali, così come individuate in sede di Regolamento.
2. Ogni categoria deve corrispondere ad un preciso settore merceologico di riferimento.
3. Funzione della singola Unione Provinciale di categoria settoriale è quella di favorire il raggiungimento degli scopi statuari dell'Associazione, di promuovere e di tutelare gli interessi delle imprese dello specifico settore, anche nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

ART. 45 "Organi delle Unioni Provinciali di categorie settoriali"

2. La disciplina degli organi delle Unioni di categorie settoriali è demandata al

Regolamento.

TITOLO XI – “DEL PATRIMONIO, DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO E DEL BILANCIO”

ART. 46 “Patrimonio”

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, in proprietà, possesso o detenzione dell'Associazione. Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o capitale accumulati, non potranno essere distribuiti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 47 “Esercizio finanziario e bilancio”

1. L'esercizio finanziario si chiude il giorno trentuno del mese di dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio la Giunta di Presidenza provvede alla presentazione della bozza di bilancio, con allegata relazione sulla gestione, al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
3. La bozza di bilancio redatta dal Tesoriere, corredata dalla relazione della Giunta, una volta approvata dal Consiglio Direttivo viene successivamente presentata all'Assemblea degli associati accompagnata da una relazione dell'Organo Sindacale per l'approvazione definitiva. La suddetta documentazione, nei 10 giorni precedenti l'Assemblea, è portata a conoscenza degli associati mediante comunicazione di messa a disposizione presso la sede dell'Associazione. Il bilancio ed i relativi allegati, successivamente alla approvazione, saranno a disposizione presso la sede dell'Associazione per i 20 gg. successivi.
4. Le modalità di redazione del Bilancio sono stabilite dal regolamento attuativo.
5. Alla fine del mandato del Presidente provinciale, il Consiglio Direttivo individua una società di revisione esterna cui affidare il compito di redigere una *due diligence* relativa all'ultimo bilancio approvato sottoscritto dal Presidente uscente. Una copia di tale documento dovrà essere messa a disposizione sia del Presidente entrante che di quello uscente.

TITOLO XII - DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 48 "Scioglimento dell'Associazione"

1. Lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con altre organizzazioni od ogni altro provvedimento che incida in modo radicale sugli assetti associativi, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Per tale occasione è necessario che partecipi all'Assemblea almeno un terzo degli associati.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Il patrimonio dell'Ente, in questo caso, nel rispetto delle disposizioni di legge, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
3. Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.
4. Per la modifica dell'art. 48 deve essere convocata una Assemblea straordinaria la cui validità è subordinata al medesimo quorum costitutivo e deliberativo previsto al punto 1 dello stesso.

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento attuativo e agli artt. 36 e seguenti del codice civile.

“Allegato n. 1 allo Statuto Apindustria Vicenza: CARTA DEI VALORI DEGLI IMPRENDITORI ADERENTI AD APINDUSTRIA VICENZA”

La Carta dei valori indica i principi che gli imprenditori dichiarano di condividere e mettere in pratica al momento della loro adesione all'associazione e sintetizzabili in: ETICA, PROFESSIONALITA', TRASPARENZA.

La Carta assume la centralità dell'impresa e vede l'associazione come strumento al servizio delle imprese associate per lo sviluppo della cultura d'impresa.

La Carta, in primo luogo, identifica i valori degli imprenditori rispetto ai portatori di interesse e si ispira al principio di reciprocità, nel senso che a ciascun impegno assunto dagli associati verso i portatori di interesse tende a corrispondere un pari impegno richiesto agli stessi.

La Carta, in secondo luogo, identifica i valori dell'associazione e degli associati che assumono cariche associative, ai quali viene richiesto l'impegno di promuovere attivamente i valori condivisi e di assumere comportamenti conseguenti.

I VALORI COME IMPRENDITORI

1. Verso i Clienti

- La qualità, l'innovazione, la competitività per la creazione di valore aggiunto per il cliente
- L'assunzione di responsabilità e il rispetto degli accordi commerciali
- Il rapporto di fiducia duraturo nel tempo

2. Verso i Competitori

- La correttezza di comportamento e il rispetto delle regole, in un'ottica di reciprocità

3. Verso i Fornitori

- La selezione dei fornitori in base a requisiti di professionalità e alla condivisione dei valori fondamentali
- Il rispetto degli impegni presi e la fiducia reciproca conseguente
- L'equità dello scambio, in rapporto all'impegno e alla collaborazione offerti

4. Verso i Partner

- L'affidabilità, fiducia reciproca, scambio di opportunità
- L'equità fra dare e avere in rapporto all'impegno e alla collaborazione offerta

- La trasparenza della gestione
5. Verso i Dipendenti e i Collaboratori
- Il rispetto delle persone e delle culture, in un'ottica di reciprocità
 - La pari opportunità fra uomini e donne
 - Il non sfruttamento diretto o indiretto del lavoro minorile
 - L'equità retributiva
 - Lo sviluppo del capitale umano
 - La sicurezza, la salute, il benessere sul luogo di lavoro
 - I servizi accessori che facilitano lo svolgimento della prestazione lavorativa
6. Verso l'Ambiente naturale
- Il rispetto dell'ambiente e la prevenzione dei rischi ambientali
 - Il risparmio energetico, l'utilizzo appropriato delle materie prime e di prodotti riciclabili
 - Il corretto smaltimento dei rifiuti e la riduzione delle emissioni inquinanti
 - L'utilizzo di tecnologie innovative per ridurre l'impatto ambientale
7. Verso la Comunità locale
- La creazione di sviluppo economico e di occupazione
 - La conciliazione dell'interesse dell'impresa con l'interesse della comunità
 - Il contributo ai diversi ambiti della vita collettiva: sport, cultura, istruzione, solidarietà sociale, volontariato ...
8. Verso le Amministrazioni pubbliche
- La collaborazione alla progettazione e realizzazione di politiche per lo sviluppo locale
 - Il rispetto delle norme e degli adempimenti
 - La prevenzione della corruzione e della concussione

I VALORI COME ASSOCIATI

Per le imprese

1. L'Associazione come strumento al servizio degli associati
2. L'autonomia politica dell'Associazione
3. La pari dignità degli associati
4. La democrazia interna
5. La partecipazione alla vita associativa

6. Il senso di appartenenza
7. Il rispetto del patto di scambio associativo

Per i dirigenti associativi

1. L'atteggiamento di apertura mentale e di orientamento al futuro
2. Il ruolo di ascolto attivo e di gestione delle relazioni con i colleghi associati
3. L'assunzione di incarichi per spirito di servizio verso gli associati, senza avvalersene per vantaggi personali
4. L'uso riservato delle informazioni di cui si viene a conoscenza in virtù delle proprie cariche associative
5. Il rispetto delle direttive dell'Associazione, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie
6. La coerenza fra il ruolo e il comportamento individuale
7. La remissione del mandato qualora la permanenza nella carica possa danneggiare l'immagine dell'Associazione.

REGOLAMENTO

(ultima modifica con delibera di consiglio direttivo del 24/05/2016)

- Disposizioni generali relative al Regolamento -

ART.1: "Disciplina regolamentare."

1. Il presente Regolamento dà attuazione allo Statuto APINDUSTRIA VICENZA ed è approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. Per Statuto APINDUSTRIA VICENZA si intende quello deliberato dall'assemblea straordinaria del 14 aprile 2016. Nei riferimenti che seguono lo "Statuto APINDUSTRIA VICENZA" verrà citato semplicemente come Statuto.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono modificabili, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Le Unioni Provinciali di Categorie Settoriali, gli Ambiti Territoriali Decentrati, il Gruppo Donne Imprenditrici, il Gruppo Giovani Imprenditori, i soci onorari, i soci in prova e i soci Sostenitori, sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 2. "Disciplina delle controversie"

Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento e degli eventuali allegati, viene demandata al Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 39 del vigente Statuto.

REGOLAMENTO APINDUSTRIA VICENZA

Disposizioni relative al Titolo I

ART. 1 "Sede dell'Associazione."

APINDUSTRIA VICENZA ha sede in Vicenza, in Galleria Crispi n.45.

Disposizioni relative al Titolo II

ART. 2 "Delibera di ammissione."

1. L'ammissione e l'iscrizione del nuovo associato avviene tramite delibera della Giunta

di Presidenza.

2. La domanda di ammissione dell'associato si intende accettata a far tempo dalla data in cui è stata presentata, allorché non ne sia deliberata la reiezione nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione.
3. L'eventuale delibera di rigetto della domanda va comunicata tempestivamente al richiedente a mezzo di raccomandata a.r. da spedirsi entro 30 giorni dalla data di emanazione della delibera medesima.
4. La mancata comunicazione nel termine di cui al precedente comma della delibera di reiezione implica l'ammissione e, quindi, l'iscrizione del richiedente all'Associazione con effetto retroattivo alla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. Si definisce la possibilità di ammettere un associato come "socio in prova", status che può essere assegnato per non più di 9 mesi dalla data di presentazione delle domanda di ammissione. Durante questo periodo il socio in prova non gode dei diritti di elettorato attivo né passivo. Viene altresì derogato quanto previsto all'art.7 comma 2 relativamente alla durata minima dell'iscrizione.
6. Lo status di "socio onorario" viene attribuito, ad insindacabile giudizio della Giunta di Presidenza, a quei Enti o Associazioni che si ritengono meritevoli per il ruolo svolto nel territorio a favore dell'economia, della società, delle imprese e dei lavoratori. Il "socio onorario" non gode dei diritti di elettorato attivo né passivo. L'eventuale revoca dello status è di competenza della Giunta di Presidenza.

ART. 3 "Quota di iscrizione e contribuzione associativa".

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 8 comma 3 dello Statuto, le modalità di calcolo e l'importo della quota di iscrizione da corrispondere all'atto di ammissione nonché la quota ordinaria annua, a titolo di contribuzione associativa, sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo, il quale potrà, altresì, deliberare eventuali contributi associativi straordinari.

Il Consiglio Direttivo può derogare tale regime in presenza di particolari condizioni.

I consigli direttivi delle Unioni Provinciali di Categoria Settoriali possono disporre l'introduzione di contributi integrativi e l'accantonamento degli introiti in appositi fondi per il finanziamento di progetti particolari, la cui amministrazione spetta all'organo amministrativo di Apindustria Vicenza.

2. Il contributo associativo annuale di cui al primo comma del presente articolo, come previsto all'art. 9 comma 2 vigente Statuto, è rateizzabile in base agli accordi stipulati tra l'associato e l'Associazione.
3. Qualora si sia optato per la rateizzazione, ogni nuovo anno sarà operato l'eventuale

conguaglio con riferimento alla maggiore o minore somma che l'associato avrebbe dovuto versare in conseguenza dell'applicazione del metodo di calcolo come previsto al comma 1 del presente articolo.

4. L'associato deve far pervenire annualmente all'Associazione, copia dell'ultimo bilancio approvato e riepilogo annuo del modello DM 10/M.
5. Per il socio in prova è possibile derogare da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, limitatamente al periodo indicato all'art. 2 comma 5 del presente regolamento.
6. Per il socio onorario è possibile derogare da quanto previsto al comma 1 del presente articolo

Disposizioni relative al Titolo III

ART. 4 "Deliberazioni a maggioranza".

Ai fini applicativi ed interpretativi dell'art. 19 comma 2) dello Statuto vale la seguente esemplificazione: per l'ipotesi di organo associativo composto di 20 membri, allorché siano presenti all'adunanza solo 16 membri e di questi, in sede di votazione, si astengano dal votare 4 dei membri presenti, la maggioranza necessaria per la validità della delibera sarà pari a 9 voti $[1+(16:2)]$.

ART. 5 "Cariche associative"

1. Agli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto, sono considerate cariche associative quelle ricoperte da:
 - a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - c) i componenti della Giunta di Presidenza;
 - d) i componenti del Collegio dei Probiviri e dell'Organo Sindacale;
 - e) i componenti del Collegio dei Saggi;
 - f) i Presidenti di Ambito territoriale decentrato;
 - g) il Presidenti di Categoria settoriale;
 - h) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
 - i) il Presidente del Gruppo Imprenditoria Femminile;
2. i Presidenti dei consorzi aventi carattere di interesse generale di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Per le cariche associative di cui al punto precedente, costituisce condizione di

ineleggibilità e/o incompatibilità la circostanza di ricoprire cariche associative, da parte di qualsiasi socio e/o amministratore e/o dipendente dell'azienda associata, in altre associazioni concorrenti operanti nel territorio con finalità analoghe a quelle di Apindustria Vicenza.

4. Sull'ineleggibilità e/o sull'incompatibilità decide il Consiglio Direttivo Provinciale.

Disposizioni relative al Titolo IV

ART. 6 "Modalità di convocazione dell'Assemblea"

1. La convocazione deve avvenire tramite avviso postale, o con altra forma idonea di comunicazione, quali email e fax, spedito al domicilio di ogni associato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'avviso deve indicare in epigrafe se si tratti di Assemblea ordinaria o straordinaria e deve contenere la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno della riunione.
3. Nell'avviso può essere anche fissata la data, l'ora e la sede per la seconda convocazione, la quale può essere anche per il medesimo giorno purché in ora diversa.

ART. 7 "Quorum costitutivo e facoltà di delega"

1. Agli effetti di cui all'art. 22 dello Statuto si considerano presenti anche gli associati che abbiano conferito delega scritta ad altro associato o a persona qualificata componente del Consiglio di Amministrazione o socio dell'azienda stessa, al fine di farsi da questi rappresentare in sede di Assemblea.
2. La facoltà di delega è riconosciuta a ciascun associato a prescindere dai motivi che abbiano cagionato la sua mancata presenza fisica.
3. La delega, redatta per iscritto e sottoscritta dal delegante, deve essere depositata dal delegato prima dell'inizio dell'Assemblea e della stessa è fatta menzione a verbale.
4. Ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega e il delegato a presenziare all'Assemblea dall'azienda associata, non può farsi portatore di deleghe da parte di altre imprese associate.

Disposizioni relative al Titolo V

ART. 8 " Consorzi di interesse generale"

In merito all'art. 26 comma 2) lettera d) dello Statuto, i Consorzi promossi dall'Associazione aventi carattere d'interesse generale e i cui Presidenti sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sono i seguenti: il Consorzio PMI Energia Veneto.

ART. 9: "Funzioni del Consiglio Direttivo"

Con riferimento all'art. 28 dello Statuto il Consiglio Direttivo può istituire commissioni e gruppi di lavoro, a cui possono far parte anche persone estranee al Consiglio Direttivo stesso, ma, comunque, nominate da quest'ultimo.

Disposizioni relative al Titolo VI e VII

ART. 10 "del Presidente e della Giunta"

1. Il Presidente dell'Associazione nell'espletamento del mandato, oltre a poter delegare funzioni di rappresentanza a componenti di Giunta, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, ha facoltà di conferire agli stessi soggetti la responsabilità di singole aree. Tali incarichi, revocabili in qualsiasi momento, dovranno essere conferiti per iscritto, resi noti alla Giunta di Presidenza e contenere le modalità dello svolgimento dell'incarico stesso, la sua ampiezza e durata.

Il Presidente, per ragioni di opportunità o competenza tecnica, ha facoltà di invitare a singole riunioni di Giunta soggetti terzi, associati o non, senza diritto di voto.

È fatta salva la facoltà del Presidente di conferire incarichi ad imprenditori associati esterni alla Giunta.

2. In relazione all'art.33 comma 3 lettera d), la soglia è definita in € 30.000,00.

Disposizioni relative al Titolo IX

ART. 11 "del Direttore e Vice Direttore"

In merito all'art. 41 dello Statuto, al Direttore competono le seguenti funzioni:

- coadiuva il Presidente, gli organi e gli altri organismi associativi e cura l'applicazione delle relative deliberazioni;
- predispone, congiuntamente al Tesoriere, i conti consuntivi e di previsione;

- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria;
- dirige e coordina la struttura organizzativa interna;
- sovrintende il personale;
- propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale.

Al Direttore possono essere assegnate, dalla Giunta di Presidenza, deleghe operative per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Vicedirettore, qualora sia nominato, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. In sede di nomina, o successivamente, al Vicedirettore possono essere assegnate mansioni specifiche.

Disposizioni relative al Titolo XI

ART. 12 "del patrimonio, dell'esercizio finanziario e del bilancio"

Il bilancio d'esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione di missione, redatti secondo la normativa vigente per le associazioni non riconosciute.

DISCIPLINA DELLE UNIONI PROVINCIALI DI CATEGORIA SETTORIALE

ART. 13: "Categorie Settoriali - Articolazione Merceologica"

1. Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituite le Unioni provinciali di categoria settoriale, o categorie settoriali, comprendenti le imprese appartenenti ai rispettivi settori merceologici.
2. Le Unioni di categoria settoriale sono costituite con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 14: "Categorie Settoriali - Scopi e attività"

Per quanto concerne gli scopi e le attività delle diverse categorie settoriali, si rimanda all'art. 44, comma 3) dello Statuto.

ART. 15: "Organi delle Unioni Provinciali di Categorie Settoriali"

Ai sensi dell'art. 45 comma 1) dello Statuto gli Organi delle Unioni Provinciali di Categorie Settoriali sono i seguenti:

- a) l'Assemblea di Categoria;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 16: "Assemblea di Categoria Settoriale - Composizione"

1. L'Assemblea di categoria settoriale è composta dalle imprese associate ordinarie appartenenti allo specifico settore merceologico di riferimento.
2. Ogni singola impresa associata può far parte di una sola categoria settoriale.
3. L'appartenenza di ogni singola impresa ad una determinata Unione di categoria settoriale, è effettuata in base ai criteri di cui all'art. 2070 del Codice Civile.

ART. 17: "Assemblea di Categoria Settoriale – Convocazione e Costituzione"

1. L'Assemblea di Categoria settoriale è convocata dal Presidente di categoria settoriale di sua iniziativa, su deliberazione del Consiglio Direttivo di categoria settoriale o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea di categoria settoriale. L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente dell'Associazione.
2. La convocazione deve essere fatta tramite comunicazione scritta, a mezzo lettera e/o fax e/o email o altri mezzi idonei, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di categoria settoriale, da uno dei Vice Presidenti da esso delegato, o in loro mancanza dal consigliere anziano o da altra persona delegata dal Presidente.
5. L'Assemblea delibera in seguito a votazioni che hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Le modalità di votazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea di categoria settoriale sono validamente assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti. A titolo esemplificativo v.si l'art. 4) del presente regolamento.
7. Ogni associato ha diritto ad un voto e tale diritto può essere delegato per iscritto ad un altro associato appartenente alla categoria settoriale. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

ART. 18: "Assemblea di Categoria Settoriale - Funzioni"

1. L'Assemblea approva il Consiglio Direttivo proposto dal Presidente di categoria settoriale.
2. L'Assemblea ha funzione propositiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo di categoria settoriale per promuovere la trattazione di materie di particolare interesse per lo specifico settore merceologico.
3. L'Assemblea ha altresì la funzione di esprimere pareri consultivi non vincolanti su temi e materie sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo di categoria settoriale.

ART. 19: "Consiglio Direttivo di Categoria Settoriale"

1. Il Consiglio Direttivo di categoria settoriale è composto da un numero dispari di membri variabile da un massimo di quindici ad un minimo di tre, ivi compreso, di diritto, il Presidente di categoria settoriale.
2. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti;
 - a) fissare l'azione dell'Unione Provinciale di categoria settoriale onde incidere sulla realtà dello specifico settore merceologico nell'ambito delle direttive elaborate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - b) informare il Presidente dell'Associazione e la Giunta di Presidenza di ogni iniziativa intrapresa che abbia rilevanza per l'Associazione;
 - c) favorire, in collaborazione con l'ufficio addetto alla promozione dell'Associazione, l'incremento delle iscrizioni di imprese interessate ad aderire all'Associazione e intervenire in caso di dimissioni delle stesse;
 - d) collaborare con Enti pubblici, scuole, associazioni e tutti coloro che operano nel campo sociale e culturale del territorio.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente di categoria settoriale, spontaneamente, o può essere sollecitata su richiesta scritta al Presidente di categoria con ordine del giorno motivato di almeno due membri componenti il Consiglio stesso. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta nei modi stabiliti dal presente articolo. Non verificandosi nessuna delle due ipotesi, il Consiglio Direttivo può essere convocato direttamente dal Presidente dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno tre volte all'anno, con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti con un minimo di due componenti, con convocazione scritta.
6. Al Consiglio Direttivo di categoria settoriale si applica la declaratoria di cui all'articolo 31 dello Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, compresi nel computo gli astenuti.
8. In caso di assenza o mancanza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute da uno dei vice Presidenti, o in loro mancanza, dal Consigliere anziano.

ART. 20: "Consiglio Direttivo di Categoria Settoriale – Elezione"

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea di categoria settoriale.
2. Il Presidente di categoria settoriale dovrà convocare l'Assemblea di categoria settoriale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1° di novembre dell'anno solare precedente a quello di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Provinciale e i trenta giorni che precedono tale data.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono individuati dal Presidente di Categoria Settoriale nel numero previsto all'art.19 del presente regolamento, individuando tra essi almeno un Vicepresidente.
4. Il Consiglio Direttivo così individuato viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e risulta eletto qualora sia approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, ivi compresi gli astenuti.
5. Qualora il Consiglio proposto non dovesse essere approvato dall'Assemblea, il Presidente di categoria settoriale dovrà convocare, nel termine massimo di 30 giorni, una nuova Assemblea con il medesimo ordine del giorno.

ART. 21: "Consiglio Direttivo di Categoria Settoriale – Cooptazione"

1. Il Presidente di categoria settoriale può cooptare nel Consiglio Direttivo di categoria settoriale, senza diritto di voto, altri componenti, scegliendoli fra gli associati ordinari appartenenti alla medesima categoria settoriale.
2. In caso di dimissioni o indisponibilità di un Consigliere, Il Consiglio Direttivo provvederà entro 60 giorni alla sostituzione cooptando un altro associato, che non avrà diritto di voto.

ART. 22: "Il Presidente di Categoria Settoriale"

1. Il Presidente di categoria settoriale rappresenta l'Assemblea di Categoria settoriale e gli Associati appartenenti alla stessa all'interno degli organi di APINDUSTRIA cui è chiamato a partecipare, nonché presso gli enti e le rappresentanze istituzionali politiche ed associative con cui viene a contatto.
2. Il Presidente di categoria settoriale provvede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di categoria settoriale, presiede alle adunanze di detti organi e nomina il segretario verbalizzante.
3. Il mandato del Presidente di categoria settoriale, termina allo scadere di ciascun mandato del Consiglio Direttivo Provinciale.
4. Il Presidente di ciascuna categoria settoriale è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione così come previsto dall'art. 26, comma 2) dello Statuto.
5. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente di Categoria Settoriale, lo stesso decade immediatamente anche dal Consiglio Direttivo Provinciale. Il nuovo Presidente verrà individuato dal Consiglio Direttivo di Categoria Settoriale di concerto con la Giunta di presidenza e proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione. In tal caso il Presidente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale.
6. Il Presidente, nel raggiungimento degli scopi della Categoria settoriale, nomina almeno un Vice Presidente scelto fra i componenti il consiglio direttivo.
7. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da uno dei Vice Presidenti, o in loro mancanza, dal Consigliere anziano, che lo rappresenta in Consiglio direttivo in caso di sua assenza o su sua delega.
8. In caso di dimissioni o di permanente impossibilità a ricoprire la propria carica, la stessa viene immediatamente assunta dal Vice Presidente anziano, o in sua mancanza, dal Consigliere anziano, il quale si incarica, entro 60 giorni dall'ufficializzazione dell'impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso, alla convocazione del Consiglio Direttivo della categoria settoriale che si attiverà per le procedure di cui al punto 5 del presente articolo.
Il Presidente così eletto resterà in carica sino alla scadenza del mandato originariamente ricoperto dal Presidente sostituito.

ART. 23: "Il Presidente di Categoria Settoriale. Nomina"

1. Il Presidente di categoria settoriale viene individuato dalla Giunta di Presidenza dell'Associazione di concerto con il Presidente ed il consiglio direttivo di categoria settoriale uscenti.

Il candidato viene proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per la nomina.

2. Il Presidente di categoria settoriale dura in carica quattro anni e può essere eletto per mandati consecutivi.
3. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente di categoria settoriale, lo stesso decade immediatamente anche dal Consiglio Direttivo Provinciale. Il nuovo Presidente verrà individuato al proprio interno dal Consiglio Direttivo di categoria settoriale di concerto con la Giunta di presidenza e proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione. In tal caso il Presidente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 24: "Il Presidente di Categoria Settoriale. Funzioni"

1. Il Presidente di categoria settoriale rappresenta gli Associati appartenenti alla categoria settoriale all'interno degli Organi di Apindustria cui è chiamato a partecipare, nonché presso gli enti e le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative del territorio.
2. Al fine di evitare sovrapposizioni con l'attività del Presidente dell'Associazione, i Presidenti di categoria settoriale per quanto concerne le attività, incontri, rapporti, con rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi carattere provinciale o sovra provinciale (es.: Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Enti regionali) devono previamente concordare ogni tipo di iniziativa con il Presidente dell'Associazione.

ART. 25: "Rapporti con la Giunta di Presidenza"

1. La Giunta di Presidenza propone al Consiglio Direttivo dell'Associazione lo stanziamento, nell'ambito del budget annuale, delle risorse ordinarie per le attività delle categorie settoriali, compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'Associazione.
2. Per le attività settoriali di carattere straordinario, il Consiglio di categoria settoriale può avanzare richieste motivate alla Giunta di Presidenza, la quale delibererà nel merito, prevedendo, eventualmente, anche lo stanziamento delle risorse necessarie, tenuto conto della loro congruità con il bilancio dell'Associazione.

DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI DECENTRATI (MANDAMENTI)

ART. 26: "Ambiti territoriali decentrati"

Nell'ambito dell'Associazione sono individuati all'interno della provincia di Vicenza cinque ambiti territoriali decentrati, denominati Mandamenti e comprendenti i seguenti Comuni:

- a) Mandamento Vicenza, comprendente i seguenti comuni: Arcugnano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Isola Vicentina, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo, Vicenza.
- b) Mandamento Area Berica, comprendente i seguenti comuni: Agugliaro, Albettono, Alonte, Asigliano, Barbarano, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lonigo, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo.
- c) Mandamento Ovest Vicentino, comprendente i seguenti comuni: Altavilla Vicentina, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello, Montecchio Maggiore, Montorso, Nogarole, San Pietro Mussolino, Sarego, Sovizzo, Trissino, Zermeghedo,
- d) Mandamento Bassano, comprendente i seguenti comuni: Asiago, Bassano del Grappa, Bressanvido, Campolongo, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Conco, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.
- e) Mandamento Alto Vicentino, comprendente i seguenti comuni: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo Vicentino, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito Leguzzano, Santorso, Salcedo, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza, Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

ART. 27: "Scopi e attività"

Per quanto concerne gli scopi e le attività dei Mandamenti si rimanda all'art. 42, comma 4) dello Statuto.

I Mandamenti sono costituiti con Delibera del Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 28 : "Organi dei Mandamenti"

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto gli Organi dei Mandamenti sono i seguenti:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente.

ART. 29: "Assemblea di Mandamento - Composizione"

1. L'Assemblea di Mandamento è composta dalle imprese associate ordinarie appartenenti agli ambiti territoriali individuati nel precedente articolo 25.
2. Un'impresa può appartenere ad un solo Mandamento.
3. Il criterio per la determinazione del Mandamento di appartenenza è il comune dove ha sede il recapito principale dell'azienda così come comunicato all'Associazione.

ART. 30: "Assemblea di Mandamento – Convocazione e Costituzione"

1. L'Assemblea di Mandamento è convocata dal Presidente di Mandamento di sua iniziativa, su deliberazione del Consiglio Direttivo di Mandamento, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea di Mandamento. L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente dell'Associazione.
2. La convocazione deve essere fatta tramite comunicazione scritta, a mezzo lettera e/o fax e/o email o altri mezzi idonei, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Mandamento, da uno dei Vice Presidenti da esso delegato, o in loro mancanza dal consigliere anziano o da altra persona delegata dal Presidente.
5. L'Assemblea delibera in seguito a votazioni che hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Le modalità di votazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea di Mandamento sono validamente assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti. A titolo esemplificativo v.si l'art. 4) del presente Regolamento.
7. Ogni associato ha diritto ad un voto e tale diritto può essere delegato per iscritto ad un altro associato appartenente al Mandamento. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

ART. 31 : "Assemblea di Mandamento - Funzioni"

1. L'Assemblea approva il Consiglio Direttivo proposto dal Presidente di Mandamento.
2. L'Assemblea ha funzione propositiva nei confronti del Consiglio Direttivo di

Mandamento per promuovere la trattazione di materie di particolare interesse per il Mandamento.

3. L'Assemblea ha altresì la funzione di esprimere pareri consultivi non vincolanti su temi e materie sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente di Mandamento.

ART. 32 : "Il Consiglio Direttivo di Mandamento"

1. Il Consiglio Direttivo di Mandamento è composto da un numero dispari di membri variabile da un massimo di quindici ad un minimo di tre, ivi compreso, di diritto, il Presidente di Mandamento.
2. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti;
 - a) fissare l'azione del Mandamento onde incidere sulla realtà del territorio nell'ambito delle direttive elaborate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - b) informare il Presidente dell'Associazione e la Giunta di Presidenza di ogni iniziativa intrapresa che abbia rilevanza per l'Associazione;
 - c) favorire, in collaborazione con l'ufficio addetto alla promozione dell'Associazione, l'incremento delle iscrizioni di imprese interessate ad aderire all'Associazione e intervenire in caso di dimissioni delle stesse;
 - d) collaborare con Enti pubblici, scuole, associazioni del Mandamento e tutti coloro che operano nel campo sociale e culturale del territorio di competenza.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo di Mandamento è effettuata dal Presidente di Mandamento, spontaneamente, o può essere sollecitata su richiesta scritta al Presidente di Mandamento con ordine del giorno motivato di almeno due membri componenti il Consiglio stesso. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta nei modi stabiliti dal presente articolo. Non verificandosi nessuna delle due ipotesi, il Consiglio Direttivo può essere convocato direttamente dal Presidente dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo di Mandamento è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno tre volte all'anno, con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, con convocazione scritta.
6. Al Consiglio Direttivo di Mandamento si applica la declaratoria di cui all'articolo 31 dello Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, compresi nel

computo gli astenuti.

8. In caso di assenza o mancanza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute da uno dei vice Presidenti, o in loro mancanza, dal Consigliere anziano.

ART. 33: "Consiglio Direttivo di Mandamento – Elezione"

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea di Mandamento.
2. Il Presidente di Mandamento dovrà convocare l'Assemblea di Mandamento nell'intervallo di tempo compreso tra il 1° di novembre dell'anno solare precedente a quello di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Provinciale e i trenta giorni che precedono tale data.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono individuati dal Presidente di Mandamento nel numero previsto all'art.32 del presente regolamento, individuando tra essi almeno un Vicepresidente.
4. Il Consiglio Direttivo così individuato viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e risulta eletto qualora sia approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, ivi compresi gli astenuti.
5. Qualora il Consiglio proposto non dovesse essere approvato dall'Assemblea, il Presidente di Mandamento dovrà convocare, nel termine massimo di 30 giorni, una nuova Assemblea con il medesimo ordine del giorno.

ART. 34: "Consiglio Direttivo di Mandamento – Cooptazione"

1. Il Presidente di Mandamento può cooptare nel Consiglio Direttivo di Mandamento, senza diritto di voto altri componenti, scegliendoli fra gli associati appartenenti al medesimo Mandamento.
2. In caso di dimissioni o indisponibilità di un Consigliere, Il Consiglio Direttivo provvederà entro 60 giorni alla sostituzione cooptando un altro associato, che non avrà diritto di voto.

ART. 35: "Il Presidente di Mandamento. Nomina"

1. Il Presidente di Mandamento viene individuato dalla Giunta di Presidenza dell'Associazione di concerto con il Presidente ed il consiglio direttivo di Mandamento uscenti.
2. Il candidato viene proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per la nomina.
3. Il Presidente di Mandamento dura in carica quattro anni e può essere eletto per

mandati consecutivi.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente di Mandamento, lo stesso decade immediatamente anche dal Consiglio Direttivo Provinciale, il nuovo Presidente verrà individuato al proprio interno dal Consiglio Direttivo di Mandamento di concerto con la Giunta di presidenza e proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione. In tal caso il Presidente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 36: "Il Presidente di Mandamento. Funzioni"

1. Il Presidente di Mandamento rappresenta gli Associati appartenenti al Mandamento all'interno degli Organi di Apindustria cui è chiamato a partecipare, nonché presso gli enti e le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative del territorio di competenza.
2. Al fine di evitare sovrapposizioni con l'attività del Presidente dell'Associazione, i Presidenti di Mandamento per quanto concerne le attività, incontri, rapporti, con rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi carattere provinciale o sovra provinciale (es.: Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Enti regionali) devono previamente concordare ogni tipo di iniziativa con il Presidente dell'Associazione.

ART. 37: "Rapporti con la Giunta di Presidenza"

1. La Giunta di Presidenza propone al Consiglio Direttivo dell'Associazione lo stanziamento, nell'ambito del budget annuale, delle risorse ordinarie per le attività dei Mandamenti, compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'Associazione.
2. Per le attività di carattere straordinario, il Consiglio Direttivo di Mandamento può avanzare richieste motivate alla Giunta di Presidenza, la quale delibererà nel merito, prevedendo, eventualmente, anche lo stanziamento delle risorse necessarie, tenuto conto della loro congruità con il bilancio dell'Associazione.

DISCIPLINA DEL GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI

ART. 38: "Gruppo Donne imprenditrici - Denominazione"

Il Gruppo Donne Imprenditrici assume la denominazione di Confimi Industria Donna Vicenza.

ART. 39: " Gruppo Donne imprenditrici - Scopi e attività"

1. Il Gruppo Donne Imprenditrici ha lo scopo di valorizzare il ruolo e le peculiarità delle donne quali attrici fondamentali dell'economia delle PMI .
2. Il Gruppo sviluppa e coordina progetti e buone pratiche connesse alla conciliazione tra tempi del lavoro e tempi della famiglia.

ART. 40: "Organi del Gruppo Donne Imprenditrici "

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto gli Organi del Gruppo Donne Imprenditrici sono i seguenti:

- a) l'Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 41: "Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici - Composizione"

L'Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici è composta dalle imprese associate ordinarie iscritte nell'elenco delle imprese "a rilevante partecipazione femminile" tenuto dall'Associazione.

ART. 42: "Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici - Convocazione e Costituzione"

1. L'Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici è convocata dal Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di sua iniziativa, su deliberazione del Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici. L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente dell'Associazione.
2. La convocazione deve essere fatta tramite comunicazione scritta, a mezzo lettera e/o fax e/o email o altro mezzo idoneo, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici, da uno dei Vice Presidenti da esso delegato, o in loro mancanza dal consigliere anziano o da altra persona delegata dal Presidente.
5. L'Assemblea delibera in seguito a votazioni che hanno luogo per alzata di mano, per

appello nominale o a scrutinio segreto. Le modalità di votazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici sono validamente assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti. A titolo esemplificativo v.si l'art. 4) del presente regolamento.
7. Ogni associato ha diritto ad un voto e tale diritto può essere delegato per iscritto ad un altro associato appartenente al Gruppo Donne Imprenditrici. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

ART. 43: "Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici - Funzioni"

1. L'Assemblea approva il Consiglio Direttivo proposto dal Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici.
2. L'Assemblea ha funzione propositiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici per promuovere la trattazione di materie di particolare interesse rispetto allo scopo del Gruppo.
3. L'Assemblea ha altresì la funzione di esprimere pareri consultivi non vincolanti su temi e materie sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici.

ART. 44: "Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici "

1. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici è composto da un numero dispari di membri variabile da un massimo di quindici ad un minimo di tre, ivi compreso, di diritto, il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici.
2. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:
 - a) fissare l'azione del Gruppo Donne Imprenditrici onde incidere sulla realtà specifiche con cui si interfaccia, nell'ambito delle direttive elaborate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - b) informare il Presidente dell'Associazione e la Giunta di Presidenza di ogni iniziativa intrapresa che abbia rilevanza per l'Associazione;
 - c) favorire, in collaborazione con l'ufficio addetto alla promozione dell'Associazione, l'incremento delle iscrizioni di imprese interessate ad aderire all'Associazione e intervenire in caso di dimissioni delle stesse;
 - d) collaborare con Enti pubblici, scuole, associazioni e tutti coloro che operano nel campo sociale e culturale del territori di competenza.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici, spontaneamente, o può essere sollecitata su richiesta scritta al Presidente di Gruppo Donne Imprenditrici con ordine del giorno motivato di almeno due membri componenti il Consiglio stesso. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta nei modi stabiliti dal presente articolo. Non verificandosi nessuna delle due ipotesi, il Consiglio Direttivo può essere convocato direttamente dal Presidente dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno tre volte all'anno, con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, con convocazione scritta.
6. Al Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici si applica la declaratoria di cui all'articolo 31 dello Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, compresi nel computo gli astenuti.
8. In caso di assenza o mancanza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute da uno dei vice Presidenti, o in loro mancanza, dal Consigliere anziano.

ART. 45: "Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici – Elezione"

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici.
2. Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici dovrà convocare l'Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici nell'intervallo di tempo compreso tra il 1° di novembre dell'anno solare precedente a quello di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Provinciale e i trenta giorni che precedono tale data.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono individuati dal Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici nel numero previsto all'art.19 del presente regolamento, individuando tra essi almeno un Vicepresidente.
4. Il Consiglio Direttivo così individuato viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e risulta eletto qualora sia approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, ivi compresi gli astenuti.
5. Qualora il Consiglio proposto non dovesse essere approvato dall'Assemblea, il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici dovrà convocare, nel termine massimo di 30 giorni, una nuova Assemblea con il medesimo ordine del giorno.

ART. 46: "Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici – Cooptazione"

1. Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici può cooptare nel Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici, senza diritto di voto e fino al massimo di due, altri componenti, scegliendoli fra gli associati appartenenti al Gruppo Donne Imprenditrici.
2. In caso di dimissioni o indisponibilità di un Consigliere, Il Consiglio Direttivo provvederà entro 60 giorni alla sostituzione cooptando un altro associato, che non avrà diritto di voto.

ART. 47: "Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici "

1. Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici rappresenta l'Assemblea del Gruppo Donne Imprenditrici e gli Associati appartenenti alla stessa all'interno degli organi APINDUSTRIA cui è chiamato a partecipare, nonché presso gli enti e le rappresentanze istituzionali politiche ed associative con cui viene a contatto.
2. Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici provvede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici, presiede alle adunanze di detti organi e nomina il segretario verbalizzante.
3. Il mandato del Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici, termina allo scadere di ciascun mandato del Consiglio Direttivo Provinciale.
4. Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione così come previsto dall'art. 26, comma 2) dello Statuto.
5. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici, lo stesso decade immediatamente anche dal Consiglio Direttivo Provinciale. Il nuovo Presidente verrà individuato dal Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici di concerto con la Giunta di presidenza e proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione. In tal caso il Presidente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale.
6. Il Presidente, nel raggiungimento degli scopi del Gruppo Donne Imprenditrici, nomina almeno un Vice Presidente scelto fra i componenti il consiglio direttivo.
7. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da uno dei Vice Presidenti, o in loro mancanza, dal Consigliere anziano, che lo rappresenta in Consiglio direttivo in caso di sua assenza o su sua delega.
8. In caso di dimissioni o di permanente impossibilità a ricoprire la propria carica, la stessa viene immediatamente assunta dal Vice Presidente anziano, o in sua mancanza, dal Consigliere anziano, il quale si incarica, entro 60 giorni dall'ufficializzazione dell'impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello

stesso, alla convocazione del Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici che si attiverà per le procedure di cui al punto 5 del presente articolo.

Il Presidente così eletto resterà in carica sino alla scadenza del mandato originariamente ricoperto dal Presidente sostituito.

ART. 48: "Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici. Nomina"

1. Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici viene individuato dalla Giunta di Presidenza dell'Associazione di concerto con il Presidente ed il consiglio direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici uscenti.

Il candidato viene proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per la nomina.

2. Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici dura in carica quattro anni e può essere eletto per mandati consecutivi.
3. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici, lo stesso decade immediatamente anche dal Consiglio Direttivo Provinciale, il nuovo Presidente verrà individuato al proprio interno dal Consiglio Direttivo del Gruppo Donne Imprenditrici di concerto con la Giunta di presidenza e proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione. In tal caso il Presidente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 49: "Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici. Funzioni"

1. Il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici rappresenta gli Associati appartenenti al Gruppo Donne Imprenditrici all'interno degli Organi di Apindustria cui è chiamato a partecipare, nonché presso gli enti e le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative del territorio di competenza.
2. Al fine di evitare sovrapposizioni con l'attività del Presidente dell'Associazione, il Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici per quanto concerne le attività, incontri, rapporti, con rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi carattere provinciale o sovra provinciale (es.: Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Enti regionali) devono previamente concordare ogni tipo di iniziativa con il Presidente dell'Associazione.

ART. 50: "Rapporti con la Giunta di Presidenza"

1. La Giunta di Presidenza propone al Consiglio Direttivo dell'Associazione lo stanziamento, nell'ambito del budget annuale, delle risorse ordinarie per le attività del Gruppo Donne Imprenditrici, compatibilmente con le esigenze finanziarie

dell'Associazione.

2. Per le attività di carattere straordinario, il Consiglio del Gruppo Donne Imprenditric può avanzare richieste motivate alla Giunta di Presidenza, la quale delibererà nel merito, prevedendo, eventualmente, anche lo stanziamento delle risorse necessarie, tenuto conto della loro congruità con il bilancio dell'Associazione.

DISCIPLINA DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

ART. 51: "Gruppo Giovani Imprenditori - Denominazione"

Il Gruppo Giovani Imprenditori assume la denominazione di Gruppo Giovani Imprenditori Confimi Industria Vicenza.

ART. 52: " Giovani Imprenditori - Scopi e attività"

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Apindustria, in conformità con le disposizioni dello stesso e d'intesa con gli organi dell'Associazione, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere e sviluppare, nella formazione culturale dei Giovani Imprenditori, la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- b) approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita umana e professionale dei Giovani Imprenditori;
- c) accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- d) stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione a livello provinciale, regionale e nazionale e negli organismi interni ed esterni al Sistema confederale;

ART. 53: "Organi del Gruppo Giovani Imprenditori"

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto gli Organi del Gruppo Giovani Imprenditori sono i seguenti:

- a) l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 54: "Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori - Composizione"

L'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori è composta dalle imprese associate ordinarie iscritte nell'elenco del Gruppo Giovani Imprenditori tenuto dall'Associazione.

ART. 55: "Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori - Convocazione e Costituzione"

1. L'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori è convocata dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di sua iniziativa, su deliberazione del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori. L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente dell'Associazione.
2. La convocazione deve essere fatta tramite comunicazione scritta, a mezzo lettera e/o fax e/o email o altro mezzo idoneo, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, da uno dei Vice Presidenti da esso delegato, o in loro mancanza dal consigliere anziano o da altra persona delegata dal Presidente.
5. L'Assemblea delibera in seguito a votazioni che hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Le modalità di votazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori sono validamente assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti. A titolo esemplificativo v.si l'art. 4) del presente regolamento.
7. Ogni associato ha diritto ad un voto e tale diritto può essere delegato per iscritto ad un altro associato appartenente al Gruppo Giovani Imprenditori. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

ART. 56: "Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori - Funzioni"

1. L'Assemblea approva il Consiglio Direttivo proposto dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
2. L'Assemblea ha funzione propositiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere la trattazione di materie di

particolare interesse rispetto allo scopo del Gruppo.

3. L'Assemblea ha altresì la funzione di esprimere pareri consultivi non vincolanti su temi e materie sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori.

ART. 57: "Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori"

1. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori è composto da un numero dispari di membri variabile da un massimo di quindici ad un minimo di tre, ivi compreso, di diritto, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
2. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:
 - a) fissare l'azione del Gruppo Giovani Imprenditori onde incidere sulla realtà specifiche con cui si interfaccia, nell'ambito delle direttive elaborate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - b) informare il Presidente dell'Associazione e la Giunta di Presidenza di ogni iniziativa intrapresa che abbia rilevanza per l'Associazione;
 - c) favorire, in collaborazione con l'ufficio addetto alla promozione dell'Associazione, l'incremento delle iscrizioni di imprese interessate ad aderire all'Associazione e intervenire in caso di dimissioni delle stesse;
 - d) collaborare con Enti pubblici, scuole, associazioni e tutti coloro che operano nel campo sociale e culturale del territorio.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, spontaneamente, o può essere sollecitata su richiesta scritta al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori con ordine del giorno motivato di almeno due membri componenti il Consiglio stesso. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta nei modi stabiliti dal presente articolo. Non verificandosi nessuna delle due ipotesi, il Consiglio Direttivo può essere convocato direttamente dal Presidente dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno tre volte all'anno, con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, con convocazione scritta.
6. Al Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori si applica la declaratoria di cui all'articolo 31 dello Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, compresi nel computo gli astenuti.
8. In caso di assenza o mancanza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono

presiedute da uno dei vice Presidenti, o in loro mancanza, dal Consigliere anziano.

ART. 58: "Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori – Elezione"

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori.
2. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dovrà convocare l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori nell'intervallo di tempo compreso tra il 1° di novembre dell'anno solare precedente a quello di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Provinciale e i trenta giorni che precedono tale data.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono individuati dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori nel numero previsto all'art.19 del presente regolamento, individuando tra essi almeno un Vicepresidente.
4. Il Consiglio Direttivo così individuato viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e risulta eletto qualora sia approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, ivi compresi gli astenuti.
5. Qualora il Consiglio proposto non dovesse essere approvato dall'Assemblea, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dovrà convocare, nel termine massimo di 30 giorni, una nuova Assemblea con il medesimo ordine del giorno.

ART. 59: "Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori – Cooptazione"

1. Il Presidente di categoria settoriale può cooptare nel Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori, senza diritto di voto altri componenti, scegliendoli fra gli associati appartenenti al Gruppo Giovani Imprenditori.
2. In caso di dimissioni o indisponibilità di un Consigliere, Il Consiglio Direttivo provvederà entro 60 giorni alla sostituzione cooptando un altro associato, che non avrà diritto di voto.

ART. 60: "Il Presidente di del Gruppo Giovani Imprenditori "

1. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori rappresenta l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori e gli Associati appartenenti alla stessa all'interno degli organi APINDUSTRIA cui è chiamato a partecipare, nonché presso gli enti e le rappresentanze istituzionali politiche ed associative con cui viene a contatto.
2. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori provvede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori, presiede alle

adunanze di detti organi e nomina il segretario verbalizzante.

3. Il mandato del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, termina allo scadere di ciascun mandato del Consiglio Direttivo Provinciale.
4. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione così come previsto dall'art. 26, comma 2) dello Statuto.
5. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, lo stesso decade immediatamente anche dal Consiglio Direttivo Provinciale. Il nuovo Presidente verrà individuato dal Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di concerto con la Giunta di presidenza e proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione. In tal caso il Presidente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale.
6. Il Presidente, nel raggiungimento degli scopi del Gruppo Giovani Imprenditori, nomina almeno un Vice Presidente scelto fra i componenti il consiglio direttivo.
7. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da uno dei Vice Presidenti, o in loro mancanza, dal Consigliere anziano, che lo rappresenta in Consiglio direttivo in caso di sua assenza o su sua delega.
8. In caso di dimissioni o di permanente impossibilità a ricoprire la propria carica, la stessa viene immediatamente assunta dal Vice Presidente anziano, o in sua mancanza, dal Consigliere anziano, il quale si incarica, entro 60 giorni dall'ufficializzazione dell'impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso, alla convocazione del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori che si attiverà per le procedure di cui al punto 5 del presente articolo.

Il Presidente così eletto resterà in carica sino alla scadenza del mandato originariamente ricoperto dal Presidente sostituito.

ART. 61: "Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. Nomina"

1. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori viene individuato dalla Giunta di Presidenza dell'Associazione di concerto con il Presidente ed il consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori uscenti.
Il candidato viene proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per la nomina.
2. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dura in carica quattro anni e può essere eletto per mandati consecutivi.
3. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, lo stesso decade immediatamente anche dal Consiglio Direttivo Provinciale, il nuovo Presidente verrà individuato al proprio interno dal Consiglio Direttivo del Gruppo

Giovani Imprenditori di concerto con la Giunta di presidenza e proposto al Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione. In tal caso il Presidente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 62: "Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. Funzioni"

1. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori rappresenta gli Associati appartenenti al Gruppo Giovani Imprenditori all'interno degli Organi di Apindustria cui è chiamato a partecipare, nonché presso gli enti e le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative del territorio di competenza.
2. Al fine di evitare sovrapposizioni con l'attività del Presidente dell'Associazione, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori per quanto concerne le attività, incontri, rapporti, con rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi carattere provinciale o sovra provinciale (es.: Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Enti regionali) devono previamente concordare ogni tipo di iniziativa con il Presidente dell'Associazione.

ART. 63: "Rapporti con la Giunta di Presidenza"

1. La Giunta di Presidenza propone al Consiglio Direttivo dell'Associazione lo stanziamento, nell'ambito del budget annuale, delle risorse ordinarie per le attività del Gruppo Giovani Imprenditori, compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'Associazione.
2. Per le attività di carattere straordinario, il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori può avanzare richieste motivate alla Giunta di Presidenza, la quale delibererà nel merito, prevedendo, eventualmente, anche lo stanziamento delle risorse necessarie, tenuto conto della loro congruità con il bilancio dell'Associazione.

DISCIPLINA DEI SOCI SOSTENITORI

Premessa

Il presente Regolamento dà attuazione all'art. 5. comma 3) del Titolo II "degli Associati", del vigente Statuto.

Possono assumere la condizione di Socio Sostenitore: le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti che, pur non rivestendo i caratteri di cui al primo comma del presente articolo, condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

ART. 64: "Modalità d'iscrizione"

1. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda (di cui al seguente allegato "1") e corrisposta la quota d'iscrizione così come ivi prevista.
2. Per ciò che concerne l'ammissione e l'iscrizione alla condizione di Socio Sostenitore, si rinvia all'art. 7 del vigente Statuto, che disciplina la procedura d'iscrizione e ammissione degli Associati.
3. Con la domanda di ammissione il Socio Sostenitore si impegna a rimanere iscritto all'Associazione per un periodo minimo di due anni decorrente dalla data cui la richiesta è pervenuta all'Associazione e che coincide con la data d'iscrizione.

ART. 65: "Determinazione delle quote di iscrizione in riferimento a soggetti quali Enti e Istituzioni non aventi scopo di lucro"

Alla Giunta di Presidenza è demandata la facoltà di ammettere alla condizione di Socio Sostenitore Enti e Istituzioni, pubbliche e private, non aventi scopo di lucro fissandone le modalità di iscrizione e le relative quote.

ART. 66: "Diritti e doveri dei Soci Sostenitori"

1. Il Socio Sostenitore si impegna a rispettare lo Statuto, il Regolamento Apindustria, nonché il presente Regolamento, a corrispondere la quota d'iscrizione e ha diritto a fruire dei servizi con le modalità qui sotto riportate.
 - Quota intera: è pari al minimo della quota prevista per gli associati, così come determinato dal Consiglio Direttivo e dà diritto al ricevimento (via posta e/o e-mail) del Notiziario "Apindustria Vicenza", delle circolari – newsletter – alla partecipazione alle medesime condizioni degli associati a convegni, incontri e corsi di formazione e a tutti gli altri servizi offerti dall'Associazione.
 - Quota ridotta: viene stabilita dal Consiglio Direttivo Apindustria e dà diritto al ricevimento (via posta e/o e-mail) del Notiziario "Apindustria Vicenza", delle circolari – newsletter – alla partecipazione alle medesime condizioni degli associati a convegni, incontri e corsi di formazione.
2. La quota d'iscrizione intera o ridotta, così come determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, dovrà essere corrisposta al momento dell'Iscrizione e successivamente ogni anno con le modalità e le procedure previste nello Statuto.
3. Il Socio Sostenitore non ha alcun diritto elettivo, né attivo né passivo e non partecipa alla

parte privata delle Assemblee generali.

ART. 67: " Disciplina delle controversie"

Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento e del suo allegato, viene demandata al Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 38 del vigente Statuto.

“Allegato n. 1 al Regolamento: SCHEDA DI ADESIONE DEI SOCI SOSTENITORI”

Il sottoscritto _____
dello Studio, Studio Associato, Ente, ecc _____ indirizzo _____
_____ città _____
_____ tel. _____
_____ fax _____ e-mail _____ C.F. _____
_____ P. IVA _____ Cod. attività (Iva) _____

- AVVOCATO
- DOTTORE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE
CONTABILE - PERITO TRIBUTARIO
- CONSULENTE DEL LAVORO
- ENTE - ASSOCIAZIONE ONLUS

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE N: _____

Letto lo Statuto di Apindustria Vicenza, in particolare l'art. 6, il relativo Regolamento e condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione.

ADERISCE

in qualità di SOCIO SOSTENITORE ad Apindustria Vicenza, impegnandosi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti sopra richiamati. Prende atto che:

1. la quota d'iscrizione è regolata come da Regolamento dei Soci Sostenitori;
2. che la quota di iscrizione, determinata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere corrisposta al momento dell'iscrizione e successivamente ogni anno;
3. che la quota sarà corrisposta a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data d'iscrizione;
4. che con la sottoscrizione della presente scheda di adesione si obbliga a rimanere iscritto almeno per due anni e che l'iscrizione stessa si intende rinnovata per un ulteriore biennio, salvo il recesso con le modalità previste dallo Statuto Apindustria Vicenza.

Data

Timbro e firma

Ai sensi degli articoli 1341 – 1342 del Codice Civile è specificatamente approvato per iscritto il Regolamento del Socio Sostenitore.

La quota d'iscrizione, determinata dal Consiglio Direttivo e da corrispondere al momento dell'iscrizione e successivamente ogni anno, è così articolata:

Quota intera: è pari al minimo della quota prevista per gli associati, così come determinato dal Consiglio Direttivo e dà diritto al ricevimento (via posta e/o e-mail) del Notiziario "Apindustria Vicenza", delle circolari – newsletter – alla partecipazione alle medesime condizioni degli associati a convegni, incontri e corsi di formazione e fruire a tutti gli altri servizi messi a disposizione dall'Associazione.

Quota ridotta: viene stabilita dal Consiglio Direttivo Apindustria e dà diritto al ricevimento (via posta e/o e-mail) del Notiziario "Apindustria Vicenza", delle circolari – newsletter – alla partecipazione alle medesime condizioni degli associati a convegni, incontri e corsi di formazione.